COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

RELAZIONE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 24 D.Lgs. 175/2016)

PREMESSA

L'art. 24 contenuto nel <u>D.Lgs. 175/2016</u> "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (<u>TUSP</u>) ripropone con una scadenza brevissima, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi -ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del <u>TUSP</u> ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione, predisposta tenuto conto delle informazioni in possesso riconducibili al piano di razionalizzazione approvato nel 2015, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del <u>D.Lgs. n. 175/2016</u>, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;
 - f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità sono rintracciabili nella previsione di due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016);
- l'altra, straordinaria (art. 24 D.Lgs. 175/2016).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016).

2.1 La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del <u>D.Lgs. 175/2016</u> e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dell'articolo 24 richiamato evidenziando in neretto le modifiche introdotte dal decreto correttivo e "sbarrate-corsivo" le parti cancellate dalla stessa norma.

Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese

¹ Cfr. art. 1, co. 555, l. n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del d.gs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapponibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (v. par. 1.4.5 e par. 2.2).

disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della <u>legge 23 dicembre 2014, n. 190</u>, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
- 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali ei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
- 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
- 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
- 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Volendo fornire una breve lettura d'insieme dell'articolo potremmo dire che esso si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfoitimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti . Si veda da ultimo la relazione con la quale la Sezione Autonomia della Corte riferisce al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016 (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG).

In particolare al **comma 1** il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvengano situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del

decreto-legge n. 90 del 2014, il quale reca disciplina dell'unificazione della banche dati delle società partecipate,

- alla Corte dei Conti;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del <u>D.Lgs. 175/2016</u>.

Il comma 2 si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1, della <u>legge 23 dicembre 2014, n. 190</u>, fermi restando i termini ivi previsti.

Il **comma 3** si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del <u>D.Lgs.</u> 175/2016.

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del decreto.

Il comma 5, invece, disciplina la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.I., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile.

Il comma 6 costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società unipersonali

Il comma 7 precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il comma 8 ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all'attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014.

Infine il comma 9 prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.



Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
N.134 del	Delibera di g.m.	Art. 1 commi 611 e 612 l 190/2014
30/11/2015	Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e 612 L. 190/2014	

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore con la legge di stabilità 2016. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.



Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione della L. 190/2015
A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato s.p.a. in liquidazione	0.9%	Processo di dismissione avviato con la messa in liquidazione
KALAT AMBIENTE S.R.R.	2,16%	KALAT AMBIENTE S.R.R. s.c.p.a è l'Ente di governo dell'ambito di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e ss.mm.ii. Istituito nell'ATO Catania SUD ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2010

Partecipazioni indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione della L. 190/2015
KALAT IMPIANTI SRL Unipersonale Per il tramite di Kalat ambiente s.r.r.	2,16%	

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del <u>D.Lgs. 175/2016</u>, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Paino di razionalizzazione.


A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P. Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal <u>TUSP</u> nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del <u>T.U.P.S.</u> sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni.



Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progres- sivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costitu- zione	% Quota di partecipa- zione	Attività svolta	Partecipa- zione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J
1	03502100872	A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato s.p.a. in liquidazione	1998	0,9%	Programmazione e pianificazione dello sviluppo del Calatino Sud Simeto-	NO	NO	NO	NO
2	05032850876	KALAT AMBIENTE S.R.R	2012	2,16%	Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14CT provincia sud	NO	NO	NO	NO

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che

A.S.I. : Agenzia di sviluppo integrato S.P.A. in liquidazione

La società di sviluppo integrato S.P.A. è di proprietà del comune per il 0,9% dopo la delibera di G.M. nr. 144 del 09.12.2004. La società è in liquidazione dopo delibera di assemblea straordinaria del 05.11.2010. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto risulta essere già avviato con la messa in liquidazione, ma si propone di alienare/cedere la propria quota al fine di ottenere un risparmio di spesa, rappresentato dai costi annui di gestione.

Kalat Ambiente S.R.R: Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14 ct provincia sud


La società Kalat Ambiente S.R.R. è di proprietà del comune per il 2,16% dopo la delibera di C.C. nr. 57 Del03/09/2012 . L'obbiettivo della società è quello del coordinamento e della regolamentazione del servizio gestione rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud di cui all'art. 6 della legge regionale nr. 9/2010. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni al mantenimento delle SRR. La società incide sul bilancio dell'ente per la spesa relativa al funzionamento della stessa.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progres- sivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costitu- zione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di parteci- pazione società/ organismo tramite	% Quota di parteci- pazione indiretta Ammini- strazione	Attività svolta	Partecipa- zione di controllo	Società in house
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	-1	J
1	05117830876	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONA LE		KALAT AMBIENTE S.R.R.	100%	2,16%	Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente	МО	NO

Kalat impianti s.r.l. raccolta e gestione dei rifiuti:

La società Kalat impianti S.R.L. è di proprietà del comune per il 2,16% La società è in "House providing" alla Kalat Ambiente S.R.R. per la "gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata". Ad oggi il comune usufruisce del servizio di smaltimento della raccolta differenziata. L'ente non è nelle condizioni di dismettere la stessa in quanto la legge obbliga i comuni alla partecipazione in dette società ai sensi della legge regionale nr. 9/2010.



Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo dovremmo si è provveduto a distinguere tra.

- a) società già incluse nel piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2015;
- b) società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi dell'art. 24 del <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.

A riguardo con nota prot. 11112 del 26/10/2017 il responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto a richiedere a ciascuna Area le informazioni inerenti la ricognizione delle partecipazioni possedute- con individuazione di eventuali partecipazioni da alienare, richiedendo l'acquisizione anche dei bilanci al fine di completare i dati contabili richiesti dalle schede di rilevazione del MEF, acquisendo dagli stessi pochissime informazioni.

L'insieme delle informazioni raccolte dall'Ufficio Amministrativo, anche per il tramite di indagini camerali, ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione straordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate, considerando però che molte informazioni richieste dalle schede di rilevazioni non sono al momento disponibili.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Portocinazioni de concervere	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	2	TAB-A
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	0	TAB B
	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	1	TAB C
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	0	TAB D
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	0	TAB E

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Progres- sivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di parteci- pazione	Motivazioni della scelta
А	В	С	D	Е	F
1	KALAT AMBIENTE S.R.R	diretta	Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14CT provincia sud	2,16%	Mantenimento della partecipazione posto che l'adesione è imposta dalla legge
2	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	indiretta	Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente	2,16%	Mantenimento della partecipazione posto che l'adesione alla s.r. che la controlla è imposta dalla legge

La tabella B che segue, invece, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

====	===========	==============	=======================================	=======================================	
Progres- sivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attes (importo)

La tabella C che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la alienazione della partecipazione. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB C -	PARTECIPAZIONI DA DISN	ETTERE CON CESSIC	DNE/ALIENAZIONE DE	LLA PARTECIF	PAZIONE
Progres- sivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
1	A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato s.p.a. in liquidazione	Cessione/alienazione della partecipazione	La società non ha apportato alcun servizio all' Ente	1 anno	Il debito al 31/1 ac € 1.2018,16

La tabella D che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la liquidazione della società. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
		=========	
	Denominazione società	Denominazione società Motivazione della scelta	Denominazione società Motivazione della scelta realizzazione

La tabella E che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la fusione della società. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB E - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON FUSIONE DELLA SOCIETA'

Progres- sivo	Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
===	=======================================	=======================================	==========	

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

A Piano approvato si dovranno trasmettere al MEF , attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, le schede analitiche relative a ciascuna società che saranno censite attraverso il suddetto portale con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

IL CAPO AREA AA. GG